

## ADEMPIMENTI

---

### **Doppia data per la dichiarazione vendemmiale, ma dal 2017**

di Luigi Scappini

Agea, con la **circolare** del 25 ottobre 2016, protocollo n. **39575**, detta i **tempi** per gli **adempimenti** comunicativi relativi alla **vendemmia**, nonché alla **produzione vinicola**, individuando 2 date utili.

Si ricorda come i soggetti **obbligati** alla **dichiarazione di vendemmia** e alla **rivendicazione** delle **produzioni DO e IG**, anche nel caso di produzione, nell'anno di riferimento della campagna oggetto di comunicazione, pari a zero, siano, ai sensi dell'**articolo 2 D.M. 5811/2015**:

- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta** e, successivamente, la **cessione totale** dell'uva prodotta;
- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta** e la **vinificazione** con **utilizzo esclusivo di uve proprie**;
- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta** la **cessione parziale** e la **vinificazione** con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta** e la **vinificazione** con **aggiunta di uve e/o mosti** acquistati;
- i **produttori** di uva da vino che effettuano la **raccolta**, la **cessione parziale** e la **vinificazione** con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- i **produttori** di vino che effettuano la vinificazione **esclusivamente** con uve e/o mosti acquistati;
- i soggetti che effettuano l'**intermediazione** e
- le **associazioni** e le **cantine cooperative**, relativamente alle uve raccolte dai soci o per *eventuali* vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.

Sono, invece, **esonerati** dalla dichiarazione di vendemmia:

- le **persone fisiche** o **giuridiche** o gli **Organismi Associativi** di dette persone la cui **produzione** di uve è interamente destinata ad essere **consumata** come tale, ad essere **essiccata** o ad essere **trasformata** direttamente in **succo di uva** da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
- i **produttori** le cui aziende **comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto** e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma e
- i produttori che **consegnano la totalità** della propria produzione a **un Organismo Associativo**.

Tenuti all'adempimento dichiarativo sono anche i soggetti che hanno provveduto alla "vendita

**su pianta**" delle uve.

Sempre l'articolo 2 richiamato, individua quali **soggetti** obbligati alla presentazione della **dichiarazione di produzione vino e/o mosto** gli stessi soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia.

Al contrario, ne sono **esclusi**:

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone esonerati dalla dichiarazione di vendemmia;
- i **produttori** che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un **quantitativo** di vino **inferiore a 10 hl**, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma e
- i **produttori** di uve che **consegnano** la **totalità** della propria produzione ad un **organismo** associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, **riservandosi di produrre** un quantitativo di vino **inferiore a 10 hl**, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Per quanto attiene le **tempistiche** di dichiarazione, Agea precisa come entro il **15 novembre** dovranno essere compilati i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve, mentre entro il successivo **15 dicembre** dovranno essere compilati i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti.

È data facoltà di procedere a unico invio nel termine del 15 novembre, salvo procedere ad eventuali rettifiche, relative alla sola produzione, entro il 15 dicembre.

Per il **solo anno 2016** la doppia scadenza non si applica e viene concesso un termine più lungo, in quanto sia i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve che i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti, potranno essere compilati tutti entro la sola data del **15 dicembre 2016**.

Si ricorda come sia possibile presentare la **dichiarazione preventiva** per procedere alla rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino.

La dichiarazione preventiva è inserita **all'interno** della **dichiarazione di vendemmia**.

Sia la dichiarazione di vendemmia, sia quella preventiva sono sottoposte a un **controllo** al fine di verificare la **corrispondenza** della **superficie** di origine delle uve vendemmiate **rispetto** alle **informazioni** presenti nel **fascicolo aziendale** e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, nel caso di produzioni DO e/o IG.

Si ricorda come, a seguito della verifica, la superficie di origine delle uve deve risultare minore

o uguale della superficie a vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo aziendale e tutti i parametri di resa e di composizione varietale previsti dai disciplinari di produzione DO/IG devono risultare applicati.

In caso di **discordanza** tra dati dichiarati e dati dei fascicoli aziendali, sarà **sospeso** ogni **aiuto** o **premio comunitario** e **nazionale** determinabile con riferimento alle superfici vitate.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

